

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1262-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE RICCI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1973

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, concernente la variazione della tabella allegato E al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva n. 72/464/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità Europee

Comunicata alla Presidenza il 5 ottobre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio della CEE ha emanato, il 19 dicembre 1972, la direttiva n. 72/464 per « realizzare un'armonizzazione delle strutture delle imposte gravanti il consumo dei tabacchi manifatturati, allo scopo di eliminare progressivamente dai regimi attuali i fattori suscettibili di ostacolare la libera circolazione e di falsare le condizioni di concorrenza tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario ».

Volendosi pervenire a tale armonizzazione in più tappe, la direttiva fissa i criteri e le modalità da osservare per la prima tappa, che comprende un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° luglio 1973.

Tale obiettivo viene raggiunto stabilendo che su tutti i prezzi di vendita delle sigarette venga applicata un'unica imposta specifica ed un'unica imposta proporzionale, e che l'imposta specifica debba risultare non inferiore al 5 per cento e non superiore al 75 per cento della più recente imposta di consumo applicata alla classe di prezzo più venduta.

In tal modo l'imposizione fiscale sulle sigarette avrà un andamento regolare, con una regressività dell'imposta, in funzione dei prezzi di vendita, che è tanto più elevata quanto maggiore è il valore della componente specifica.

I particolari oneri che hanno gravato sul Ministero delle finanze per l'attuazione della riforma tributaria e la stasi connessa all'ultima crisi di Governo, non hanno consentito la tempestiva presentazione ed approvazione di un disegno di legge che potesse dispiegare i suoi effetti con decorrenza dal 1° luglio 1973.

Si è pertanto ovviato al ritardo con l'adozione del decreto-legge n. 565 del 21 settembre 1973, del quale si richiede la conversione in legge.

Come è noto, il regime di imposizione fiscale per la particolare materia è stato disciplinato con legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, ripartendo ciascun prezzo di vendita in quattro voci, aumentate poi a cinque con l'introduzione

dell'IVA e cioè: la quota al fornitore, la quota spettante all'Amministrazione per spese di distribuzione, l'imposta di consumo l'IVA, e, infine, l'aggio spettante al rivenditore.

Giova precisare che il riferimento all'imposta di consumo è fatto solo per adeguamento alla nomenclatura della CEE, trattandosi in effetti di una imposta erariale.

Il regime della legge 825, così come è strutturato, determina una imposizione fiscale ad andamento irregolare alternando aliquote di imposta diversamente progressive e regressive.

Poichè il passaggio alla struttura fiscale stabilita dalla CEE, alterando l'attuale equilibrio fra imposta e quota al fornitore, potrebbe determinare un aumento dei prezzi di vendita, sono stati adottati alcuni criteri di aggiustamento per mantenere tali prezzi al livello attuale:

a) si è calcolata l'imposta specifica al minimo previsto dalla direttiva, cioè al 5 per cento dell'imposta di consumo della classe di prezzo più venduta, lasciando così inalterata l'imposizione fiscale in atto per tale classe;

b) si è prevista una diminuzione dell'aliquota dell'imposta proporzionale;

c) si è diminuita la quota spettante per spese di distribuzione da lire 700 a lire 600.

Così, nel rispetto della direttiva emanata dalla CEE, la struttura delle voci che determinano la tariffa di vendita al pubblico delle sigarette viene modificata secondo la nuova tabella E allegata al decreto-legge, confermandosi che non vi è previsione di un aumento dei prezzi di vendita.

La Commissione finanze e tesoro, udito anche il parere favorevole trasmesso dalla 5ª Commissione e dalla Giunta per gli affari europei, ha preso in esame il decreto-legge ed il disegno di legge di conversione nella seduta del 3 ottobre 1973, esprimendosi favorevolmente, a maggioranza, su di esso.

Considerando le cause, le motivazioni e i prevedibili effetti del provvedimento, il relatore ne raccomanda l'approvazione.

RICCI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

2 ottobre 1973

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge n. 1262, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

COLELLA

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

2 ottobre 1973

La Giunta per gli affari europei rileva la rispondenza del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565 — concernente la variazione della tabella E al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1973, n. 10 — al risultato che intende perseguire la direttiva della CEE n. 464 del 1972, adottata dal Consiglio dei ministri della Comunità il 19 dicembre 1972, consistente nell'ammonizzazio-

ne del sistema fiscale dei tabacchi manufacturati. In base all'articolo 189, terzo comma, del Trattato istitutivo della CEE, infatti, la direttiva vincola lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La Giunta per gli affari europei esprime, pertanto, parere favorevole, a maggioranza.

PECORARO

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, concernente la variazione della tabella allegato *E* al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva n. 72/464/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità Europee.